



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 151 del 30/05/2025

Treviso, 30/05/2025

**Oggetto: PIAVE SERVIZI SPA - VOLTURA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
E ALLO SCARICO DELL'IMPIANTO DI 2^ CATEGORIA SITO A FONTANELLE IN VIA ROMA
L.R. 33/1985, D.LGS. 152/2006 E PTA/2009 .**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 11 del 16/01/2025 con il quale il Comune di Fontanelle è stato autorizzato all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 2^ categoria per la depurazione delle acque reflue urbane sito a Fontanelle in Via Roma, con recapito nel fosso pluviale affluente del Fosso Rasego;

VISTA la domanda datata 17/04/2025 prot. n. 10991 (prot. prov. n. 21719) con cui Piave Servizi SpA chiede la voltura della succitata autorizzazione a seguito del subentro nella titolarità dell'impianto di depurazione;

VISTA la convenzione datata 29/05/2008 con cui l'A.A.T.O. (oggi Consiglio di Bacino) "Veneto Orientale" ha affidato a Piave Servizi S.c.r.l. (ora SpA) la gestione del Servizio Idrico Integrato per il subambito così detto "Sinistra Piave";

RILEVATO che l'impianto ha una potenzialità di 3.000 abitanti equivalenti (AE) e si trova in "zona di pianura a bassa densità insediativa", per la quale è stabilita una soglia S pari a 500 AE;

VISTA la DGRV n. 1955 del 23/12/2015, che aggiorna gli agglomerati urbani presenti nel territorio regionale e ne indica il carico generato;

VERIFICATO che l'impianto fa parte dell'agglomerato n. 28049002 a cui è attribuito un carico generato pari a 2.403 AE, pertanto non è soggetto al rispetto dei limiti per l'azoto e il fosforo previsti dall'art. 25 delle NTA del PTA/2009;

VISTA la concessione idraulica allo scarico di acque depurate provenienti dall'impianto di





depurazione sito in Via Roma, in comune di Fontanelle, con recapito nel fosso Rasego rilasciata al Comune di Fontanelle dal Consorzio di Bonifica Piave con prot. n. 16353 del 29/10/2012;

RITENUTO di chiedere alla società la presentazione della stessa volturata a proprio nome e aggiornata nei valori di portata giornalieri autorizzati con il decreto n. 11/2025;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo 01240094881853 del 16/04/2025;

PRESO ATTO di quanto comunicato circa la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 33/1985;

VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici;

VISTA la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il PTA/2009 e s.m.i., la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, la Circolare Regionale n. 35 del 04/06/1986 e la DGRV n. 578 del 10/05/2011;

VISTA la DGRV n. 80 del 27/01/2011 "Linee guida applicative" delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La società Piave Servizi SpA è autorizzata all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 2^a categoria per la depurazione delle acque reflue urbane sito a Fontanelle, in Via Roma, con recapito nel fosso pluviale affluente al fosso Rasego, alle seguenti condizioni:

- a) le acque di scarico devono rispettare i limiti previsti dalla colonna C, tabella 1 dell'allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) lo scarico deve essere accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a mezzo di apposito pozzetto che deve avere una profondità dal punto di uscita di almeno 30 cm. Deve essere presente una segnaletica indicante il pozzetto destinato al controllo ufficiale. Per il controllo di conformità degli scarichi è richiamato quanto disposto al comma 3 dell'art. 26 delle NTA del PTA/2009;
- d) i tipi di parametri e la periodicità delle analisi di autocontrollo devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e della Circolare Regionale n. 35/1986, modificata dalla





DGRV 578 del 10/05/2011;

- e) tutte le sezioni dell'impianto devono essere accessibili al personale di controllo e dotate di idonei dispositivi di sicurezza secondo la normativa vigente;
- f) deve essere mantenuto in efficienza il misuratore di portata sul quale deve essere effettuata una verifica funzionale almeno una volta l'anno;
- g) deve essere mantenuto in efficienza il sistema di teleallarme;
- h) deve essere mantenuta la recinzione perimetrale dell'area occupata dall'impianto;
- i) deve essere rispettata la fascia di inedificabilità secondo le disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici in data 04/02/1977 e delle NTA del PTA/2009, fatte salve le concessioni edilizie già in essere;
- l) presso l'area del depuratore è vietato effettuare depositi di materiali, rifiuti e/o attrezzature non strettamente connesse all'attività e alla gestione dell'impianto;
- m) devono essere adottati gli accorgimenti e gli interventi volti a impedire la formazione di odori molesti, nonché la proliferazione di ratti e insetti.

ART. 2 - Entro 120 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, Piave Servizi SpA deve trasmettere a questa Amministrazione copia della concessione idraulica per lo scarico delle acque depurate provenienti dall'impianto nel fosso Rasego, volturata a proprio nome e aggiornata nei valori di portata giornaliera.

ART. 3 - La società Piave Servizi SpA è autorizzata a utilizzare le vasche di essiccamento presenti presso l'impianto per la disidratazione dei fanghi prodotti, oltre che dall'impianto stesso, dagli impianti di Via Bosco e Via dei Morti. I fanghi dei tre impianti possono essere gestiti unitariamente, previa analisi comparativa, attestante la loro similarità, ai fini della loro gestione. Le certificazioni analitiche devono essere conservate assieme al presente provvedimento, a disposizione delle autorità di controllo.

ART. 4 - È obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione, ai sensi dell'art. 26, comma 9 del PTA/2009, e del quaderno di manutenzione nel quale vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo. I quaderni vanno tenuti presso l'impianto o, in caso di impossibilità, presso la sede degli uffici comunali o altra sede indicata da Piave Servizi SpA, a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 5 - L'avvio a trattamento presso altri impianti dei fanghi di risulta e degli altri rifiuti deve avvenire nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 6 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.





- ART. 7 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto e dello scarico, sia pure per ordinaria manutenzione, nonché nei sistemi di misura e controllo, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 33/1985.
- ART. 8 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto e dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.
- ART. 9 - Deve essere comunicata l'eventuale variazione del tecnico responsabile dell'impianto.
- ART. 10 - Entro il 28 febbraio di ogni anno Piave Servizi SpA è tenuta a inviare a questa Amministrazione una relazione sulla tipologia e la quantità dei reflui in ingresso all'impianto, dei residui e rifiuti prodotti, nonché sui dati di funzionamento dell'impianto stesso.
- ART. 11 - La presente autorizzazione aggiorna la precedente n. 11 del 16/01/2025. Rimane ferma la scadenza fissata dal citato atto. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e allo scarico, pertanto, ha validità fino al 16/01/2029 ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
- ART. 12 - Il decreto n. 11 del 16/01/2025 è revocato.
- ART. 13 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del recettore finale dello scarico stesso.
- ART. 14 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.
- ART. 15 - Il presente decreto va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dell'impianto.

BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

